

LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1952, N. 25

Elezione degli Organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano¹

Art. 1

Il nuovo Consiglio regionale si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta regionale in carica.²

L'avviso di convocazione è inviato dal Presidente della Giunta Regionale in carica a tutti i Consiglieri Regionali eletti, con lettera raccomandata.

L'adunanza ha luogo nella sede del Consiglio Regionale.

All'adunanza è invitato a presenziare il Commissario del Governo per la Provincia di Trento.³

Art. 2

La Presidenza provvisoria del Consiglio nella prima adunanza, è assunta dal Consigliere più anziano di età.

Fungono da Segretari i due Consiglieri più giovani, scelti fra gruppi linguistici diversi.

Art. 3

Costituita la Presidenza provvisoria, il Presidente, dopo aver fatto l'appello nominale dei Consiglieri, presta il giuramento pronunciando le parole: «Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione».

Art. 4

Il Presidente inviterà quindi i Consiglieri Regionali presenti a prestare il medesimo giuramento ed a tale scopo fa in ordine alfabetico l'appello dei Consiglieri, i quali ad uno ad uno rispondono: «Giuro».

Art. 5⁴

Nel caso di elezione suppletiva conseguente allo scioglimento di un Consiglio provinciale, il giuramento dei nuovi Consiglieri si presta nello stesso modo, nella successiva adunanza del Consiglio, presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente rimasto in carica.

Se per giustificato impedimento un Consigliere non ha giurato, il giuramento può da lui prestarsi in seguito.

L'esercizio delle funzioni di Consigliere è condizionato alla prestazione del giuramento.

Dell'avvenuto giuramento deve essere fatta espressa menzione nel verbale della seduta. Una copia del verbale è rimessa al Commissario del Governo per la provincia di Trento.

Art. 6⁵

Il Consiglio regionale procede quindi all'elezione, nel proprio seno, del Presidente, del Vicepresidente e dei tre Segretari - questori. Nell'Ufficio di Presidenza deve essere rappresentata la minoranza politica.⁶

Il Presidente ed il vicepresidente durano in carica trenta mesi.

Nei primi trenta mesi del funzionamento del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i Consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il Vicepresidente tra i Consiglieri appartenenti al gruppo di

¹ In B.U. 20 agosto 1952, n. 18.

² Comma sostituito dall'art. 1, comma 1 della l.r. 23 luglio 1973, n. 10.

³ Comma sostituito dall'art. 1, comma 1 della l.r. 23 luglio 1973, n. 10.

⁴ Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1 della l.r. 23 luglio 1973, n. 10.

⁵ Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1 della l.r. 23 luglio 1973, n. 10.

⁶ Comma modificato dall'art. 1, comma 1 della l.r. 14 aprile 2011, n. 3.

lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i Consiglieri appartenenti a quest'ultimo gruppo ed il Vicepresidente tra quelli appartenenti al primo gruppo.

In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o del Vicepresidente il Consiglio regionale provvede alla elezione del nuovo Presidente, da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il Presidente o il Vicepresidente uscente. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino alla scadenza dei trenta mesi in corso.

Analoga procedura viene seguita quando il Consiglio regionale sia sciolto almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7

Per la validità delle elezioni del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri in carica.

L'elezione è fatta con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, computando fra i votanti anche le schede bianche.

Se dopo due elezioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procede a votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto maggior numero di voti e riesce eletto quello che ha conseguito la maggioranza relativa di voti; a parità di voti, ha la preferenza il più anziano di età.

Il Presidente provvisorio dell'adunanza fa la proclamazione dell'eletto, il quale assume tosto la Presidenza del Consiglio.

Art. 8

Osservando le norme valevoli per l'elezione del Presidente, segue quindi quella del Vice Presidente.

Art. 9⁷ (Segretari questori)

1. Il Consiglio regionale elegge successivamente i tre Segretari questori.

2. Per l'elezione dei Segretari questori si procede a un'unica votazione a scrutinio segreto. Ogni Consigliere può votare un solo nominativo. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti e, in ogni caso, qualora non fosse già rappresentata la minoranza politica, il Consigliere della minoranza politica che ha ottenuto più voti. A parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.

Art. 9-bis⁸ (Decadenza del componente dell'Ufficio di Presidenza eletto in rappresentanza della minoranza politica)

1. Il componente dell'Ufficio di Presidenza eletto in rappresentanza della minoranza politica ai sensi dell'articolo 9, comma 2, decade dall'incarico, qualora entri a far parte della maggioranza.

Art. 10

Ultimata l'elezione della Presidenza del Consiglio, si procede alla nomina del Presidente della Giunta Regionale.

Per la validità dell'elezione del Presidente della Giunta Regionale è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri in carica.

L'elezione è fatta con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, computando fra i votanti anche le schede bianche.

⁷ Articolo prima modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 23 luglio 1973, n. 10 e, successivamente, sostituito dall'art. 2, comma 1 della l.r. 14 aprile 2011, n. 3.

⁸ Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1 della l.r. 14 aprile 2011, n. 3.

Qualora dopo due votazioni nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto maggior numero di voti e riesce eletto quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

Art. 11

Se nemmeno in questa terza votazione viene ottenuta la maggioranza assoluta dei voti, l'elezione viene rinviata ad altra seduta da tenersi entro i prossimi otto giorni e nella quale si procede a nuova votazione qualunque sia il numero dei Consiglieri intervenuti.

Nel caso che nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta di voti, si procede nella stessa seduta alla votazione di ballottaggio, proclamandosi poi eletto quello che ha conseguito il maggior numero di voti; a parità di voti ha la preferenza il più anziano di età.

Art. 12

Nella stessa seduta nella quale è avvenuta l'elezione del Presidente della Giunta Regionale, o nella prossima seduta del Consiglio, si delibera anzitutto il numero degli Assessori effettivi e degli Assessori supplenti, che devono comporre la Giunta Regionale.

La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale. I Vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco.⁹ La Giunta regionale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi.¹⁰

Gli Assessori supplenti della Giunta Regionale sostituiscono gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

Art. 13¹¹

L'elezione dei due Vice Presidenti e degli Assessori regionali viene fatta dal Consiglio separatamente per ciascun gruppo linguistico e per gli Assessori effettivi separatamente da quella degli Assessori supplenti.

L'elezione è fatta a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale computando fra i votanti anche le schede bianche.

Ogni Consigliere vota per tanti nomi quanti sono i Vice Presidenti o gli Assessori da eleggere; risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

Art. 14

Se dopo due votazioni resta scoperto qualche posto di Vice Presidente o di Assessore effettivo o supplente, si procede alla votazione di ballottaggio fra un numero doppio di quello dei posti da coprire.¹²

Esso si svolge fra i candidati che hanno riportato nella seconda votazione il maggior numero di voti.

A parità di voti entrano in ballottaggio i più anziani di età.

La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; a parità di voti ha la preferenza il più anziano di età.

Art. 14-bis¹³

Della elezione dei componenti della Giunta regionale è data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione - parte prima - con apposito comunicato del Presidente del Consiglio regionale.

Art. 15¹⁴

⁹ Comma sostituito dall'art. 5, comma 1 della l.r. 23 luglio 1973, n. 10.

¹⁰ Comma modificato dall'art. 1, comma 1, della l.r. 24 marzo 2025, n. 2.

¹¹ Articolo sostituito dall'art. 6, comma 1 della l.r. 23 luglio 1973, n. 10.

¹² Comma sostituito dall'art. 7, comma 1 della l.r. 23 luglio 1973, n. 10.

¹³ Articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1 della l.r. 23 luglio 1973, n. 10.

Art. 16

Il Consiglio regionale può revocare dalle loro funzioni il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta Regionale, i Vice Presidenti e gli Assessori che non adempiano agli obblighi del loro ufficio.¹⁵

A tale scopo il Consiglio Regionale può essere convocato di urgenza su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

Nel caso che venga richiesta la revoca del Presidente del Consiglio Regionale, la convocazione del Consiglio viene fatta dal Vice Presidente.

Quando il Presidente od il Vice Presidente non procedano alla convocazione entro 15 giorni dalla domanda, la convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente della Giunta Regionale.

Nel caso che anche il Presidente della Giunta Regionale non convocasse il Consiglio Regionale entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto nel comma precedente, la convocazione è fatta a cura del Commissario del Governo per la provincia di Trento.¹⁶

Se il Consiglio regionale non si pronuncia sulla domanda di revoca si procede ai sensi dell'articolo 33 del testo unico delle leggi concernenti lo Statuto speciale.¹⁷

Art. 17

Il Consiglio Regionale è convocato dal suo Presidente in seduta ordinaria nella prima settimana di ogni semestre ed in seduta straordinaria a richiesta della Giunta Regionale o del Presidente di questa, oppure a richiesta di un quarto dei Consiglieri in carica, come pure nei casi previsti dallo Statuto regionale.

Art. 18

Il Presidente della Giunta Regionale ed i membri della stessa restano in carica finchè dura il Consiglio Regionale e dopo la scadenza di questo, provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la Giunta da parte del nuovo Consiglio.

Art. 19

Per l'elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei Segretari del Consiglio Provinciale valgono analogamente le disposizioni degli articoli precedenti relativi alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e dei Segretari del Consiglio Regionale.

Art. 20

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio provinciale di Trento vengono eletti per quattro anni.

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Provinciale di Bolzano sono eletti per un biennio.

Nel primo biennio di attività del Consiglio Provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i Consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca ed il Vice Presidente fra quelli appartenenti al gruppo di lingua italiana; nel secondo biennio il Presidente è eletto fra i Consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana e il Vice Presidente fra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca.

In caso di dimissioni, di morte, di decadenza o di revoca del Presidente del Consiglio Provinciale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente, da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il Presidente.

La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino allo scadere del biennio in corso.

Analoga procedura viene seguita quando il Consiglio Provinciale sia sciolto almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio.

¹⁴ Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1 della l.r. 23 luglio 1973, n. 10.

¹⁵ Comma sostituito dall'art. 10, comma 1 della l.r. 23 luglio 1973, n. 10.

¹⁶ Comma modificato dall'art. 10, comma 2 della l.r. 23 luglio 1973, n. 10.

¹⁷ Comma sostituito dall'art. 10, comma 3 della l.r. 23 luglio 1973, n. 10.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 21

Per l'elezione del Presidente delle Giunte Provinciali, degli Assessori effettivi e supplenti delle Giunte Provinciali, per la determinazione del numero degli Assessori e per la nomina dell'Assessore che deve sostituire il Presidente della Giunta Provinciale in caso di assenza o di impedimento, valgono le norme valevoli per l'elezione del Presidente e degli Assessori effettivi e supplenti, come pure del delegato del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 22

La composizione della Giunta Provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia.

Gli Assessori supplenti della Giunta Provinciale di Bolzano sostituiscono gli effettivi nelle rispettive attribuzioni tenendo conto del gruppo linguistico, al quale appartengono i sostituiti.

Art. 23¹⁸

In caso di morte, dimissioni, decadenza o revoca dei Vice Presidenti della Giunta regionale o degli Assessori effettivi o supplenti, si procede alla elezione suppletiva, secondo le norme degli articoli precedenti, scegliendoli tra i gruppi linguistici ai quali essi appartenevano.

Art. 24

La presente legge verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

¹⁸ Articolo sostituito dall'art. 11, comma 1 della l.r. 23 luglio 1973, n. 10.